N. R.G. 30653/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei giudici

Luciana Sangiovanni — Presidente

Francesco Crisafulli — giudice

Damiana Colla — giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento introdotto da [redacted], nato in Pakistan [redacted], con il patrocinio dell'avv.to Claudio Faggion, nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA' DUBLINO

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

Con ricorso telematicamente depositato il [redacted] il ricorrente, cittadino del Pakistan, ha impugnato il provvedimento del [redacted], notificato il [redacted] con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Austria, la quale, come da nota del 4.3.2019, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la ripresa in carico ex art. 18 del regolamento.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Con decreto del 4.7.2020 è stata revocata l'udienza originariamente fissata per il 21.10.2020, ritenuta superflua, con riserva della decisione al collegio a decorrere dalla data dell'originaria udienza.
Il ricorrente ha dedotto, tra le altre, la violazione degli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento n. 604/2013, avendo presentato domanda di protezione internazionale in Italia il [redacted].

Il collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto in ragione del rilievo assorbente della violazione da parte dell'amministrazione resistente degli obblighi informativi previsti dal regolamento 604/ 2013, alla luce della documentazione prodotta dall'amministrazione resistente, sulla quale grava l'onere della prova circa il relativo adempimento.
Invero, avendo il ricorrente impugnato il provvedimento di trasferimento anche per la violazione di obblighi informativi e colloquio informativo, spetta all'amministrazione che ha emesso il provvedimento dimostrare di aver correttamente adempiuto alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento.

L'art. 4 del regolamento 604/2013 stabilisce il dovere delle competenti autorità di fornire previamente "*per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile...ovvero, se necessario per la loro corretta comprensione, anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all'art. 5*" (ed il corrispondente diritto del richiedente di ricevere) una serie di informazioni (finalità del regolamento, criteri di determinazione dello stato competente a decidere sulla domanda di protezione, colloquio personale e possibilità di presentare informazioni relative ad eventuali familiari presenti negli stati membri, possibilità di impugnare la decisione di trasferimento ...), garantendo in tal modo la tutela dei suoi diritti fondamentali.

Le prescrizioni ivi contenute ineriscono al sistema delle garanzie partecipative fissate nel regolamento 604/2013 per regolare i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale e rappresentano un aspetto essenziale ed inderogabile della relativa disciplina (Consiglio di Stato 4199/2015).

L'art 5 del regolamento di Dublino stabilisce che "*Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 4. 2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora: a) il richiedente sia fuggito; o b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1.*"

L'amministrazione resistente ha depositato, a sostegno della sua richiesta di rigetto, modello C/3 dal titolo "verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento della protezione internazionale", sottoscritto, oltre che dal ricorrente, dall'interprete/mediatore culturale.

Osserva il Collegio che, come chiaramente dispone l'art. 4 del Regolamento, non appena "*sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art.20 paragrafo 2 in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento ...* " con l'obbligo, in particolare, di rendere tutte le informazioni indicate alle lettere da a) a f) del comma 1 (stesso art. 4), avvalendosi di uno specifico strumento, ossia l'opuscolo "*comune redatto conformemente al paragrafo 3*".

Dal modello C3 si evince invece che al medesimo è stato consegnato l'opuscolo informativo, diverso e non sovrapponibile rispetto al predetto opuscolo comune.

Non vi è sovrapposizione, quindi, tra la procedura di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale *e la distinta procedura* per la formalizzazione della domanda di protezione (anche in uno Stato che potrebbe, all'esito della c.d. procedura Dublino, non essere effettivamente competente per il suo esame).

Il legislatore nazionale, con l'adozione dell'art. 10, secondo comma, D. Lgs. n.25/2008, ha infatti previsto che, per quanto qui di rilievo, la "*Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'art. 38, un opuscolo informativo che illustra: a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri; b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia; c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza durante la sua permanenza in Italia; d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2- bis*".

E' dunque chiaro che, al momento della formalizzazione della domanda mediante compilazione del cosiddetto modello C3 (allegato in atti da parte ricorrente), sorgono in capo allo Stato membro **due distinti ed autonomi obblighi informativi** che attengono, l'uno alla procedura di determinazione dello Stato Membro competente all'esame della domanda (la questione ovviamente si pone soltanto

nei casi in cui, come quello in esame, il sistema EURODAC fornisca elementi che fanno pensare a una possibile differente competenza per l'esame della domanda rispetto a quella dello Stato davanti al quale essa è stata proposta) e l'altro alla procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all'esito della c.d. procedura Dublino, nel medesimo stato in cui è stata presentata la domanda di protezione, in quanto competente all'esame della relativa domanda.

Non è quindi possibile, per lo Stato Membro, dimostrare di avere assolto ai doveri informativi imposti dall'art. 4 Regolamento n.604/2013 attraverso l'assolvimento dei differenti doveri informativi che derivano dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (art. 10 d.lgs. n. 25/08).

La Corte di Giustizia UE ha avuto più volte modo di affermare che "*il legislatore dell'Unione, nell'ambito del regolamento n. 604/2013, non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano unicamente i rapporti tra gli Stati membri ai fini di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, obbligando gli Stati membri a informarli dei criteri di competenza e a offrire loro l'opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione di tali criteri, nonché garantendo loro un diritto di ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento eventualmente adottata in esito al procedimento.*" (V. sentenza della Grande Sezione del 7 giugno 2016, nella causa C-63/15, § 51), specificando che il sindacato giurisdizionale deve, pertanto, riferirsi anche alla corretta applicazione di tali garanzie procedurali, che, altrimenti rischierebbero di essere vanificate (v. sent. citata § 53) (nello stesso senso CGUE, grande sezione, sentenza del 26 luglio 2017, nella causa C-670/2016).

Come già rilevato dal Consiglio di Stato (n.4199 del 8 settembre 2015) "*Ai sensi del regolamento di Dublino 26 giugno 2013 n. 604, in sede di richiesta di protezione internazionale è illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell'interno, senza aver rilasciato all'interessato uno specifico <<Opuscolo Comune>>, ne ha disposto invece il trasferimento in un altro Paese dell'Unione Europea (nella specie la Germania) in quanto Stato competente a decidere sull'istanza*".

Anche la Suprema Corte di Cassazione è del resto recentemente intervenuta sulla questione con la pronuncia n. 17963/2020, nella quale ha affermato il seguente principio di diritto: "*Nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato membro dell'Unione europea che sia competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale vanno sempre assicurate le specifiche garanzie informative e partecipative previste dagli artt.4 e 5 del Regolamento UE 604/2013, che sono finalizzate ad assicurare l'effettività dell'informazione e l'uniformità della stessa, e del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell'Unione europea. Ne consegue la nullità del provvedimento di trasferimento adottato all'esito di un procedimento in cui non siano state rispettate le prescrizioni di cui ai richiamati artt.4 e 5 del Regolamento UE 604/2013, senza che possa darsi rilievo all'eventuale conoscenza aliunde conseguita dallo straniero circa le sue garanzie e prerogative in relazione al procedimento di cui si discute. Non rileva, ai fini della nullità del provvedimento finale, la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell'interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa in giudizio, poiché il rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 604/2013, alla luce delle superiori esigenze di assicurazione Ric. 2019 n. 24209 sez. 52 - ud. 25-06-2020 -14- del trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell'Unione europea che le ispirano, è rimesso alla buona prassi delle Autorità degli Stati membri e non può essere condizionato dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono rispetto alle eventuali violazioni della predetta normativa eurounitaria*".

Per tali assorbenti ragioni il ricorso deve essere accolto, senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato n. [redacted] emesso il [redacted] dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22/10/2020.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Luciana Sangiovanni